

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 2 agosto 2017

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2017, n. 810.

Offerta formativa regionale in apprendistato professionalizzante ex art. 44 decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - Approvazione degli “Indirizzi per la programmazione della formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali e disciplina della relativa offerta formativa pubblica”.

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2017, n. 810.

Offerta formativa regionale in apprendistato professionalizzante ex art. 44 decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - Approvazione degli “Indirizzi per la programmazione della formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali e disciplina della relativa offerta formativa pubblica”.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: **“Offerta formativa regionale in apprendistato professionalizzante ex art. 44 decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81- Approvazione degli “Indirizzi per la programmazione della formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali e disciplina della relativa offerta formativa pubblica”.**” e la conseguente proposta dell’assessore Fabio Paparelli;

Visti:

— decreto legislativo n. 81 del 15 settembre 2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

— decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

— deliberazione della Giunta regionale n. 1615 del 29 dicembre 2015 “Offerta formativa regionale in apprendistato professionalizzante ex art. 44 decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81- Adeguamento della disciplina regionale”;

— legge 16 maggio 2014, n. 78 di conversione del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 (Jobs Act, art. 2 e 2 bis: modifica del testo unico dell’apprendistato);

— delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20 febbraio 2014, n. 32 - Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (articolo 4 D.Lgs. n. 167 del 2011);

— decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;

— legge 28 giugno 2012, n. 92 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;

— decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 Testo unico dell’apprendistato;

— deliberazione della Giunta regionale n. 441 del 24 aprile 2012 “Disposizioni in materia di offerta formativa regionale nell’ambito dei contratti di apprendistato di cui al D.Lgs. 167/2011 - Testo unico dell’apprendistato”;

— “Accordo fra Regione Umbria e parti sociali relativamente alla formazione degli apprendisti” del 12 aprile 2013;

— deliberazione della Giunta regionale n. 294 del 17 marzo 2014 “Apprendistato professionalizzante ex art. 4 D.Lgs. n. 167/2011 - Testo unico dell’apprendistato - Recepimento normativa nazionale e disposizioni attuative”;

— determinazione dirigenziale n. 4694 dell’11 giugno 2014 “Avviso pubblico per la costituzione dell’“Elenco regionale aperto per l’erogazione di offerta formativa nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante ex art. 4 D.Lgs. n. 167/2011 e s.m.i.”;

— determinazione dirigenziale n. 198 del 23 gennaio 2015 “Elenco regionale aperto per l’erogazione di offerta formativa nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante ex art. 4 D.Lgs. n. 167/2011 e s.m.i.” - Approvazione elenco dei soggetti erogatori” e successive integrazioni e modificazioni;

— legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 “Disciplina dell’apprendistato”;

— regolamento regionale 18 settembre 2008, n. 5 “Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell’apprendistato);

— deliberazione della Giunta regionale n. 1874 del 22 dicembre 2008, “Approvazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante”, per le sole sezioni «Unità formative di base» ed «Unità formative trasversali»;

— determinazione dirigenziale n. 400 del 26 gennaio 2009 “Approvazione del “Bando aperto per l’iscrizione nel Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l’apprendistato”;

— deliberazione della Giunta regionale n. 300 del 9 marzo 2009 “Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell’apprendistato) - Istituzione del Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l’apprendistato - Iscrizioni”;

— determinazione dirigenziale n. 5303 del 5 giugno 2009 “Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l’apprendistato: iscrizioni, integrazioni, soggetti non ammessi” e successive modificazioni e integrazioni;

— determinazione dirigenziale n. 1866 del 10 marzo 2016 “CURA - Catalogo Unico Regionale dell’offerta di apprendimento categoria “offerta formativa ad accesso individualizzato” - integrazione ed adeguamento a seguito dell’evoluzione del quadro di programmazione ed attuazione delle politiche attive del lavoro”;

— determinazione dirigenziale n. 8046 del 31 agosto 2016 “CURA - Catalogo Unico Regionale dell’offerta di apprendimento categoria “offerta formativa ad accesso individualizzato” - sospensione ed adeguamento a seguito dell’evoluzione del quadro normativo nazionale”;

— deliberazione della Giunta regionale n. 1241 del 24 ottobre 2011 che approva l’avviso pubblico “Catalogo Unico Regionale dell’offerta formativa individuale: integrazione ed adeguamento”;

— deliberazione della Giunta regionale n. 1326 del 7 novembre 2011 “Approvazione della metodologia di applicazione dei costi unitari standard alle azioni formative corsuali per la semplificazione della spesa del POR FSE Umbria 2007-2013” e s.m.i.;

— raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 30 dicembre 2006/L 394;

— deliberazione della Giunta regionale n. 397 del 2 marzo 2005 “Avviso pubblico per l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di accreditamento per la gestione di attività formazione finanziate risorse pubbliche”;

— deliberazione della Giunta regionale n. 1948 del 9 aprile 2004 “Accreditamento sedi formative. approvazione regolamento e dispositivo del sistema regione”;

— decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;

— legge regionale n. 11 del 23 luglio 2003 “Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili”;

— legge regionale 15 aprile 2009 , n. 7 “Sistema Formativo integrato regionale”;

— deliberazione della Giunta regionale n. 894 del 14 luglio 2008 “Note di indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione di interventi di formazione e politiche attive del lavoro”;

— deliberazione della Giunta regionale n. 51 del 18 gennaio 2010 “Approvazione della “Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione”;

— deliberazione della Giunta regionale n. 181 del 25 febbraio 2008 “Prime misure di attuazione della Direttiva regionale sul riconoscimento dei crediti formativi (D.G.R. n. 1429 del 3 settembre 2007)”;

— deliberazione della Giunta regionale n. 1429 del 3 settembre 2007 “Approvazione della Direttiva crediti”;

— deliberazione della Giunta regionale n. 2000 del 22 dicembre 2003 “Note di indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione di interventi di formazione e politiche attive del lavoro”;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di approvare il documento posto in Allegato 1 quale parte integrante della presente deliberazione, contenente gli indirizzi per la programmazione della formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali e disciplina della relativa offerta formativa pubblica in apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 44 decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

2) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013;

3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell’assessore Paparelli)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Offerta formativa regionale in apprendistato professionalizzante ex art. 44 decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - Approvazione degli “Indirizzi per la programmazione della formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali e disciplina della relativa offerta formativa pubblica”.

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, ha riformato la disciplina del contratto di apprendistato, abrogando la normativa preesistente, rappresentata dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 “Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247”. L’intera disciplina è attualmente confluita al Capo V del D.Lgs. 81/2015.

Nel nuovo testo legislativo, che conferma l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e occupazione dei giovani, tale contratto è definito secondo le seguenti tipologie:

- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- apprendistato professionalizzante;
- apprendistato di alta formazione e di ricerca.

L’art. 44 “Apprendistato professionalizzante” del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 stabilisce che “la formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica [...], disciplinata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista”.

La medesima previsione era presente nell’art. 4 “Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere” dell’abrogato decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

Sulla base del Testo unico abrogato, la piena attuazione della disciplina era rimandata al recepimento dei principi in esso dettati da parte delle Regioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

La Regione Umbria, avendo a suo tempo normato l’intero istituto dell’apprendistato con la L.R. n. 30/2007 e con il successivo R.R. n. 5/2008 e s.m.i., si collocava tra le Regioni che avrebbero dovuto adottare le necessarie regolamentazioni di competenza, ponendo le condizioni per la coerenza dell’offerta formativa di competenza regionale nei modi e nei termini disposti dal D.Lgs. 167/2011.

Pertanto, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 “Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007”,

- in data 24 aprile 2012, la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 441 con la quale si sono regolati, in una logica di “intervento ponte” che garantisce continuità al sistema, gli aspetti formativi del nuovo istituto dell’apprendistato, tenuto conto dell’evoluzione in atto del più generale quadro giuslavoristico di competenza dello Stato e previo confronto con le parti sociali nei ruoli definiti dal D.Lgs. 167/2011;

- la Regione Umbria e le Parti Sociali hanno sottoscritto, in data 12 aprile 2013, un “Accordo relativamente alla formazione degli apprendisti”. Finalità dell’accordo è la definizione delle modalità attuative di quanto definito dalla suddetta deliberazione di Giunta n. 441/2012.

Con deliberazione n. 294 del 17 marzo 2014, la Giunta regionale, tra quant’altro:

- ha recepito l’“Accordo fra Regione Umbria e Parti Sociali relativamente alla formazione degli apprendisti”;
- ha recepito le “Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4 D.Lgs. 167/2011)” adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 20 febbraio 2014;
- ha stabilito che quanto già previsto nell’“Accordo fra Regione Umbria e Parti Sociali relativamente alla formazione degli apprendisti” sottoscritto dalla Regione Umbria e dalle Parti Sociali è destinato ad operare in via sussidiaria e con carattere di cedevolezza rispetto alle “Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4 D.Lgs. 167/2011)” ed è da intendere modificato e/o integrato nelle parti con esse non coincidenti o discordanti;
- ha istituito l’“Elenco regionale aperto per l’erogazione di offerta formativa nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante ex art. 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 - Testo unico dell’apprendistato”, in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2012, n. 441 “Disposizioni in materia di offerta formativa regionale nell’ambito dei contratti di apprendistato di cui al D.Lgs. 167/2011” e dall’“Accordo fra Regione Umbria e Parti Sociali relativamente alla formazione degli apprendisti” del 12 aprile 2013;
- ha approvato i criteri di attuazione e selezione dell’“avviso pubblico per la costituzione dell’“Elenco regionale aperto per l’erogazione di offerta formativa nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante ex art. 4 D.Lgs. n. 167/2011”;
- ha autorizzato il dirigente del Servizio Politiche attive del lavoro ad approvare con propri atti il suddetto avviso e le successive determinazioni per la sua attuazione;
- ha istituito, all’interno del Catalogo unico regionale dell’offerta formativa, una specifica sezione dell’offerta formativa nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante ex art. 4 del D.Lgs. 167/2011;
- ha stabilito che la costituzione di detta sezione sarà realizzata in seguito all’emanazione e agli esiti di apposito avviso pubblico regionale;
- ha stabilito che l’attuazione operativa dell’emanando avviso pubblico di cui sopra nonché dell’intera offerta

formativa nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante ex art. 4 D.Lgs. n. 167/2011, inserita nella predetta specifica sezione del Catalogo unico regionale, sarà a cura delle Province di Perugia e di Terni, intese come organismi intermedi ossia gestori delegati.

In attuazione della D.G.R. n. 294/2014, per quanto concerne l'«Elenco regionale aperto per l'erogazione di offerta formativa nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante ex art. 4 D.Lgs. n. 167/2011», il Servizio Politiche attive del lavoro, con determinazione dirigenziale n. 4694 dell'11 giugno 2014, ha emanato l'avviso pubblico per la costituzione di detto elenco. In esito a tale avviso, sono state adottate le DD.DD. di approvazione ed aggiornamento di detto Elenco regionale.

Dal momento che la nuova disciplina dell'apprendistato professionalizzante ex art. 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 non innova quanto già prescritto dall'art. 4 del D.Lgs. 167/2011 circa la formazione la cui erogazione è di competenza regionale, con la deliberazione della Giunta regionale n. 1615 del 29 dicembre 2015 «Offerta formativa regionale in apprendistato professionalizzante ex art. 44 decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - Adeguamento della disciplina regionale» si è ritenuto opportuno:

- di non apportare alcuna modifica né a quanto già deliberato con la D.G.R. n. 441 del 24 aprile 2012 né a quanto stabilito nell'«Accordo relativamente alla formazione degli apprendisti» sottoscritto con le Parti Sociali in data 12 aprile 2013;

- per quanto concerne la D.G.R. n. 294 del 17 marzo 2014 e gli atti da questa discendenti, di specificare che tutti i riferimenti in essi riportati circa l'art. 4 del D.Lgs. 167/2011 sono da intendersi riferiti all'art. 44 del D.Lgs. 81/2015 intendendo confermate tutte le disposizioni ivi riportate anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015 eccezion fatta per la previsione contenuta nella D.G.R. n. 294 del 17 marzo 2014 riguardante l'attuazione operativa dell'offerta formativa pubblica nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante ivi prevista a cura delle Province di Perugia e di Terni intese come organismi intermedi ossia gestori delegati. Infatti, con l'entrata in vigore della L.R. n. 10/2015, «le funzioni regionali relative alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale sono riallocate nella Regione ed esercitate dalla medesima secondo le leggi statali e regionali di settore».

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(vedasi dispositivo deliberazione)



ALLEGATO 1

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

ex art. n.44 Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81

INDIRIZZI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI E DISCIPLINA DELLA RELATIVA OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA

**INDICE**

§1.	OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
§2.	OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA.....	3
§3.	DESTINATARI.....	4
§4.	SOGGETTI ATTUATORI.....	4
§5.	COMUNICAZIONE AI DATORI DI LAVORO.....	5
§6.	ACCESSO ALL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA.....	5
§7.	SCELTA DELLA MODALITÀ DI ATTUAZIONE ED ISCRIZIONE DELL'APPRENDISTA AL PERCORSO FORMATIVO	6
§8.	DURATA DELLA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE.....	6
§9.	CONTENUTO E ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DI BASE E TRASVERSALE.....	7
§10.	DURATA, CONTENUTO E ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DI BASE E TRASVERSALE PER GLI APPRENDISTI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO PER LE ATTIVITÀ STAGIONALI.....	8
§11.	AZIENDE MULTILocalizzate.....	9
§12.	RIDUZIONE DELLA DURATA DELLA FORMAZIONE E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI.....	9
§13.	REDAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE E AVVIO DELLA FORMAZIONE.....	10
§14.	MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE.....	10
§15.	FREQUENZA DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE.....	11
§16.	ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE.....	12
§17.	FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO.....	12
§18.	DOCUMENTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE	13
§19.	FINANZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA.....	13
§20.	RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI	14



1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 44 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e dalle Linee Guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014, con il presente atto la Regione Umbria, sulla base dell'«Accordo fra Regione Umbria e parti sociali relativamente alla formazione degli apprendisti» del 12 aprile 2013 e di quanto stabilito nelle DD.GG.RR. n.294 del 17 marzo 2014 e n. 1615 del 29/12/2015, definisce gli indirizzi per l'erogazione della formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante e disciplina il relativo sistema di offerta formativa pubblica nel territorio regionale.

2. OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA

1. Come previsto dall'art. 44, comma 3 del D. Lgs. 81/2015, «la formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio, tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. La Regione comunica al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, effettuata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014».
2. L'offerta formativa pubblica della Regione Umbria finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali è obbligatoria¹.
3. Ai sensi delle citate Linee Guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014, l'offerta formativa pubblica è da intendersi obbligatoria nella misura in cui:
 - 3.1 sia formalmente approvata e finanziata dalla Pubblica Amministrazione competente;
 - 3.2 sia realmente disponibile per l'impresa e per l'apprendista².

¹ Il datore di lavoro, anche in presenza di un'offerta formativa pubblica finanziata, può erogare direttamente, sotto la propria responsabilità e a proprio carico, la formazione di base e trasversale, anche avvalendosi di soggetti terzi, nel rispetto di quanto previsto ai §§ 8-12, previa dichiarazione di capacità formativa. (v. infra §17)



4. La Regione Umbria, laddove esaurisca le risorse disponibili e per l'intero periodo di indisponibilità, si impegna a garantire tracciabilità e comunicazione anche alla direzione territoriale del lavoro, quale causa esimente per le imprese dall'obbligo della formazione di base e trasversale.
5. In caso di offerta formativa pubblica non disponibile, la durata, i contenuti e le modalità di realizzazione della formazione di base e trasversale nell'apprendistato professionalizzante possono essere definiti, in via sussidiaria e cedevole, dalla contrattazione collettiva.

3. DESTINATARI

1. Sono destinatari della formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali disciplinata dal presente atto, i soggetti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante presso unità operative di datori di lavoro ubicate sul territorio regionale, così specificati:
 - 1.1 i soggetti³ assunti ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 81/2015;
 - 1.2 i lavoratori⁴ beneficiari di indennità di mobilità⁵ o di un trattamento di disoccupazione assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. 81/2015.
2. L'offerta formativa pubblica disciplinata nel presente documento è rivolta agli apprendisti assunti a far data dal **1° gennaio 2018**.
3. Per gli apprendisti assunti prima del 1 gennaio 2018, la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali è da intendersi obbligatoria solo per le annualità residue.

4. SOGGETTI ATTUATORI

1. Ai fini del presente atto, i soggetti attuatori dell'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 44 e dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. 81/2015, sono gli operatori iscritti nell' "Elenco regionale aperto per l'erogazione di offerta formativa nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante ex art. 44 D. Lgs. n.81/2015" sulla base dell'Avviso pubblico aperto di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 4694 del 11/06/2014, in attuazione di quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale

² Per "disponibile" si intende un'offerta formativa formalmente approvata e finanziata dalla Pubblica Amministrazione competente, che consenta al datore di lavoro l'iscrizione dell'apprendista affinché le attività formative possano essere avviate entro 6 mesi dalla data dell'assunzione.

³ L'art.44 del D. Lgs. 81/2015 stabilisce che possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 (17 anni, se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226) e i 29 anni.

⁴ Senza limiti di età.

⁵ Pur essendo state abrogate dalla legge n.92/2012- a far data dal 1 gennaio 2017 - le norme in materia di mobilità, tali assunzioni potranno essere effettuate sino a quando le indennità di mobilità saranno erogate (cfr. messaggio INPS 2243/2017).



24 aprile 2012, n.441 “Disposizioni in materia di offerta formativa regionale nell’ambito dei contratti di apprendistato di cui al D. Lgs. 167/2011” e dal successivo “Accordo fra Regione Umbria e Parti Sociali relativamente alla formazione degli apprendisti “ del 12 aprile 2013.

5. COMUNICAZIONE AI DATORI DI LAVORO

1. Ai fini della comunicazione delle modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica di cui all’art.44, comma 3 del D. Lgs. 81/2015, è stato predisposto un testo informativo inserito come ultimo passaggio – con obbligo di presa visione – prima che il datore di lavoro inoltri la comunicazione di assunzione dell’apprendista ex art. 9-bis della Legge 28 novembre 1996, n. 608, mediante l’applicativo regionale SARE. Il testo riepiloga le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica della Regione Umbria⁶.
2. Dell’intervenuta disponibilità dell’offerta formativa pubblica e delle sue modalità di svolgimento l’Amministrazione regionale ne darà altresì informazione a tutti i datori di lavoro attraverso pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BURU) e nel sito istituzionale della Regione Umbria.

6. ACCESSO ALL’OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA

1. L’offerta formativa pubblica sarà disponibile nell’apposita sezione “Apprendistato” del CURA – Catalogo Unico Regionale dell’offerta di Apprendimento (di seguito CURA) - Categoria “Offerta formativa ad accesso individualizzato”, accessibile presso il sito istituzionale della Regione Umbria. Detta sezione si pone come strumento a supporto dei datori di lavoro nell’identificazione degli organismi offerenti l’attività formativa di interesse.
2. Ai fini di cui al punto 1, la Regione Umbria emana apposito avviso pubblico, rivolto agli operatori iscritti nell’ “Elenco regionale aperto per l’erogazione di offerta formativa nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante ex art. 44 D. Lgs. n.81/2015”, per la raccolta dei progetti formativi inerenti la formazione di cui al presente atto.
3. All’interno del CURA il datore di lavoro troverà l’intera offerta formativa di base e trasversale, suddivisa per aree di competenza, con l’indicazione delle sedi territoriali per l’erogazione delle attività e la calendarizzazione di massima degli interventi, proposta dagli organismi di cui al §4 in risposta all’avviso pubblico di cui al precedente punto 2 ed iscritta nel CURA in seguito alla valutazione di ammissibilità da parte del Servizio regionale competente.

⁶ La mancata comunicazione da parte della Regione nei termini previsti dall’art.44, comma 3 del D. Lgs. 81/2015 (ovvero entro i 45 giorni successivi alla comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro) non consente di configurare alcuna responsabilità del datore di lavoro in caso di inadempimento degli obblighi formativi circa le competenze di base e trasversali. (cfr. Circolare MLPS n.18/2014).



7. SCELTA DELLA MODALITÀ DI ATTUAZIONE ED ISCRIZIONE DELL'APPRENDISTA AL PERCORSO FORMATIVO

1. Il datore di lavoro può scegliere fra una delle seguenti opzioni:
 - 1.1 accesso all'offerta formativa pubblica, finanziata dalla Regione Umbria;
 - 1.2 realizzazione diretta ed a proprio carico della formazione di base e trasversale.
2. Nel caso in cui il datore di lavoro opti per l'accesso all'offerta formativa pubblica, contestualmente all'invio della comunicazione obbligatoria o, comunque, entro 30 giorni dalla data di assunzione, è tenuto ad iscrivere l'apprendista assunto all'offerta formativa di interesse presente nell'apposita sezione "Apprendistato" del CURA, individuando l'organismo proponente, con riferimento alla formazione relativa alla prima annualità o all'intero periodo contrattuale.
3. Nel caso di scelta della realizzazione diretta della formazione di base e trasversale, il datore di lavoro è tenuto a provvedere direttamente a tale formazione secondo quanto disposto al §17 e nel rispetto di quanto previsto ai §§ 8-12.

8. DURATA DELLA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE

1. In base all'art.44, c.2 del D. Lgs. 81/2015, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante e, conseguentemente, del relativo periodo formativo per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali specialistiche nonché delle competenze di base e trasversali, non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
2. La durata della formazione di base e trasversale è declinata con un monte ore differenziato in base al titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione, così come di seguito descritto:
 - 2.1 per gli **apprendisti non in possesso di un titolo di studio o in possesso di titolo di studio di scuola primaria o scuola secondaria di primo grado**, devono essere effettuate **120 ore** di formazione di base e trasversale, distribuite con almeno 40 ore all'anno, dalla data di assunzione;
 - 2.2 per gli **apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale o di un diploma professionale o di un diploma di istituto tecnico superiore o di un certificato di specializzazione tecnica superiore acquisito in un percorso IFTS**, devono essere effettuate **80 ore** di formazione di base e trasversale, distribuite nei tre anni come segue: 40 ore il primo, 24 ore il secondo e 16 ore il terzo anno.
 - 2.3 per gli **apprendisti in possesso di una laurea o di una laurea magistrale o di altri titoli superiori alla laurea**, devono essere effettuate **40 ore** di formazione di base e trasversale, distribuite nei tre anni come segue: 24 ore il primo, 8 ore il secondo e 8 ore il terzo anno.
3. Per i contratti di apprendistato professionalizzante a tempo indeterminato che abbiano durata superiore a 3 anni, la distribuzione delle ore di formazione resta comunque quella sopra indicata.



4. Per i contratti di apprendistato professionalizzante a tempo indeterminato che abbiano durata inferiore a 3 anni, la durata della formazione di base e trasversale resta quella indicata al punto 2 per i primi due anni, nel rispetto di quanto previsto al successivo §9.

9. CONTENUTO E ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DI BASE E TRASVERSALE

1. La formazione di base e trasversale oggetto dell'offerta formativa pubblica⁷ si articola in una selezione di Unità Formative (UF) relative alle Aree di Competenza (AC) di cui alla seguente tabella n.1:

Tabella 1

AC1	Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro
AC2	Competenza digitale
AC3	Comunicazione nelle lingue straniere (lingua italiana per i lavoratori di madre lingua straniera)
AC4	Comunicazione nella lingua italiana
AC5	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
AC6	Competenze sociali e civiche
AC7	Organizzazione e qualità aziendale
AC8	Relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo
AC9	Diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva
AC10	Imparare ad imparare
AC11	Spirito di iniziativa ed imprenditorialità
AC12	Consapevolezza ed espressione culturale

2. Il percorso formativo dell'apprendista – di cui al progetto formativo individuale previsto al successivo §13 e attivabile sulla base del titolo di studio dello stesso - è articolato in una o più Unità Formative (UF), riferite alle sopra descritte Aree di Competenza (AC), nel rispetto di quanto previsto al §8.
3. Ciascuna UF dovrà avere una durata di 8 ore⁸ o multipli di 8, fino ad un massimo di 40 ore e prevedere contenuti e modalità didattiche coerenti con gli obiettivi formativi della stessa.
4. Le UF riferite all'Area di Competenza *“Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro”* sono obbligatorie per tutti gli apprendisti e sono così suddivise:

⁷ V. “Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante” emanate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20/02/2014 n. 32/csr 1.

⁸ Tranne le eccezioni di cui al punto 4.



- 4.1 **UF “Formazione generale sulla sicurezza”**, della durata di **4 ore**, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011;⁹
- 4.2 **UF “Comportamenti sicuri sul luogo di lavoro”**, della durata di **12 ore**, che ha l’obiettivo di sensibilizzare l’apprendista sul problema della sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro promuovendo la messa in atto di comportamenti sicuri e virtuosi. Per gli **apprendisti assunti con contratto di apprendistato a tempo determinato per le attività stagionali**¹⁰ tale UF ha una durata di **4 ore**;
5. La UF “Formazione generale sulla sicurezza” di cui al punto 4.1 deve essere erogata nei tempi e nei modi previsti dalla normativa nazionale vigente in materia.
6. La UF “Comportamenti sicuri sul luogo di lavoro” di cui al punto 4.2 deve essere erogata entro il primo anno dall’assunzione mentre per gli apprendisti assunti a tempo determinato per le attività stagionali deve essere erogata entro il primo mese dall’assunzione.
7. Dal momento che il percorso formativo dell’apprendista è improntato su un progressivo apprendimento, **il progetto formativo individuale previsto al successivo §13 non dovrà contenere Unità Formative di identico contenuto.**

10. DURATA, CONTENUTO E ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DI BASE E TRASVERSALE PER GLI APPRENDISTI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO PER LE ATTIVITÀ STAGIONALI

1. La formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali per gli apprendisti assunti con contratto a tempo determinato per le attività stagionali¹¹ viene parametrata sulla base della durata del contratto di lavoro e del titolo di studio posseduto dall’apprendista. La durata e l’articolazione della formazione per detti apprendisti sono quelle indicate nella seguente Tabella 2:

⁹ Tale formazione costituisce credito formativo permanente, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo dei lavoratori e del datore di lavoro, se realizzata nel rispetto dei contenuti, della durata, dei metodi e di tutte le specifiche indicate dall’Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08.

¹⁰ V. §10

¹¹ V. D.Lgs.81/2015, art.44, c.5 “Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato”.



Tabella 2

Titolo di studio	Durata contratto in mesi	UF riferite alla competenza chiave "Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro" ¹²	Altre UF	Durata totale percorso formativo
Nessun titolo di studio o titolo di studio di scuola primaria o scuola secondaria di primo grado	fino a 4	8 ore	/	8 ore
	da 4 a 6	8 ore	16 ore	24 ore
	oltre i sei	8 ore	32 ore	40 ore
Diploma di scuola secondaria di secondo grado o qualifica professionale o diploma professionale o diploma di istituto tecnico superiore o certificato di specializzazione tecnica superiore acquisito in un percorso IFTS	fino a 4	8 ore	/	8 ore
	da 4 a 6	8 ore	8 ore	16 ore
	oltre i sei	8 ore	16 ore	24 ore
Laurea o laurea magistrale o altri titoli superiori alla laurea	fino a 4	8 ore	/	8 ore
	da 4 a 6	8 ore	/	8 ore
	oltre i sei	8 ore	8 ore	16 ore

11. AZIENDE MULTILocalizzate

1. Con riferimento ai §§ 9 e 10, "i datori di lavoro che hanno sedi in più regioni o province autonome possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale" (Art.47, c.8, D.Lgs. 81/2015).

12. RIDUZIONE DELLA DURATA DELLA FORMAZIONE E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

1. La durata della formazione può essere ridotta nei sotto elencati casi:
 - 1.1 acquisizione, nel corso del contratto di apprendistato, di un **titolo di studio superiore a quello posseduto al momento dell'assunzione**: in tale caso la durata si riduce con riferimento al titolo di studio acquisito;
 - 1.2 possesso di credito formativo documentato per gli apprendisti che abbiano già completato, in **precedenti rapporti di apprendistato stipulati ai sensi dell'art. 44 o dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. 81/2015**, una o più Unità Formative coerenti per contenuto e durata con quanto

¹² Ivi ricompresa la Formazione generale sulla sicurezza, della durata di 4 ore, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.



stabilito al §9: in tali casi la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dell'UF già completata¹³;

- 1.3 **credito formativo permanente** - ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 - per la **"Formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro"** precedentemente svolta, ove documentata: in tali casi è applicata la corrispondente riduzione oraria (4 ore) relativamente alla UF Formazione generale sulla sicurezza.
2. È escluso il riconoscimento dei crediti formativi degli apprendimenti maturati al di fuori del contratto di lavoro in apprendistato.

13. REDAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE E AVVIO DELLA FORMAZIONE

1. Il datore di lavoro, eventualmente coadiuvato da uno dei soggetti di cui al §4, realizza un'analisi preliminare finalizzata a definire le competenze in ingresso dell'apprendista e a valutare, ai fini della riduzione della durata della formazione nei casi previsti al §12, sia il titolo di studio posseduto dal lavoratore sia il possesso di eventuali crediti formativi.
2. Sulla base dell'analisi preliminare, il datore di lavoro, accedendo all'apposita sezione "Apprendistato" del CURA di cui al §6, definisce un progetto formativo individuale personalizzato con l'indicazione delle Unità Formative necessarie per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali, scegliendo il soggetto attuatore proponente.
3. Il progetto formativo individuale deve essere sottoscritto dall'apprendista e dal datore di lavoro e per accettazione anche dal soggetto attuatore. Il datore di lavoro è tenuto a conservarne copia.
4. Il datore di lavoro, in accordo con l'apprendista, sottoscrive con il soggetto attuatore una lettera di conferimento di incarico per l'erogazione della formazione di base e trasversale. Tale lettera dovrà essere sottoscritta anche dall'apprendista che dal quel momento è formalmente iscritto alle attività formative e ad essa dovrà essere allegata copia del progetto formativo individuale di cui al punto 2.
5. Al momento della sottoscrizione della lettera di conferimento di incarico il datore di lavoro indica all'ente attuatore la sede territoriale di preferenza per l'erogazione di dette attività nonché eventuali esigenze temporali di realizzazione.

14. MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE

1. Il soggetto attuatore organizza i percorsi formativi degli apprendisti programmando la realizzazione di ogni singola unità formativa sulla base delle iscrizioni per essa acquisite, definendo il calendario delle relative edizioni, secondo i seguenti criteri:
 - 1.1 massimizzazione dell'omogeneità degli allievi per singola edizione;
 - 1.2 rispetto del numero minimo di partecipanti e di quello massimo indicato in sede di progetto;

¹³ Per "UF completata" si intende la frequenza da parte dell'apprendista, dell'80% delle ore di formazione previste (V. §15)



- 1.3 presa in conto delle esigenze espresse dai datori di lavoro,
- e comunicando alle imprese, in tempi congrui, il suddetto calendario al fine di permetterne l'effettiva fruibilità.
2. L'organizzazione dei percorsi formativi da parte del soggetto attuatore deve avvenire in maniera tale da consentirne l'avvio entro 6 mesi¹⁴ dalla data di assunzione dell'apprendista.
 3. La sede di svolgimento delle azioni formative dovrà essere nell'ambito del territorio della regione Umbria ed individuata tra quelle indicate nella domanda di iscrizione nell'"Elenco regionale aperto per l'erogazione di offerta formativa nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante ex art. 44 D. Lgs. n.81/2015" o in successivi documenti di aggiornamento dell'elenco sedi prodotte anche in sede di presentazione di progetto. Per una migliore fruibilità dell'offerta formativa, sarà importante la capacità del soggetto proponente di dislocare sul territorio la realizzazione delle attività.
 4. Le azioni formative potranno essere realizzate anche presso il datore di lavoro, **esclusivamente per gli apprendisti propri dipendenti**, in locali idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi, e conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza.
 5. È ammesso il ricorso alla metodologia didattica della Formazione a Distanza (FAD).
 6. Il numero minimo di partecipanti ad ogni unità formativa è pari a 4 mentre il numero massimo è, di norma, pari a 20. Per l'innalzamento del numero massimo potranno essere tenute in considerazione particolari capacità logistiche, strutturali e organizzative del soggetto attuatore.
 7. Le attività formative dovranno realizzarsi sulla base della vigente normativa regionale in materia di gestione, rendicontazione e controllo degli interventi di formazione e politiche attive del lavoro consultabile nel sito www.formazione.lavoro.regione.umbria.it.

15. FREQUENZA DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

1. L'apprendista è tenuto a frequentare la totalità delle ore previste dal progetto formativo individuale.
2. Le assenze dalle attività formative sono ammesse solo per cause contrattualmente previste (permessi, malattia etc.) e, in ogni caso, devono essere giustificate.
3. Viene considerata totalmente effettuata e quindi completata, l'Unità Formativa frequentata per almeno l'80% del suo monte ore previsto. Il rimanente 20% deve risultare composto esclusivamente da ore di assenza giustificata.

¹⁴ Cfr. "Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante" emanate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20/02/2014.



16. ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE

1. Ai fini della valorizzazione degli apprendimenti maturati nell'ambito del contratto di lavoro in apprendistato professionalizzante, al termine del percorso formativo, il soggetto attuatore è tenuto a rilasciare:
 - 1.1 all'apprendista, **un'attestazione di frequenza** relativamente alle UF completate, conforme allo standard disposto nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 51 del 18 gennaio 2010 "Approvazione della "Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione.
 - 1.2 al datore di lavoro, **un'attestazione relativa alla frequenza dell'apprendista** all'attività erogata.
2. Il datore di lavoro è tenuto a registrare la formazione effettuata e la qualificazione professionale ai fini contrattuali acquisita dall'apprendista al termine dell'intero periodo formativo mediante gli strumenti messi a disposizione dalla normativa vigente.
3. Tale registrazione sarà acquisita nel "Fascicolo elettronico del lavoratore" di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 150/2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".¹⁵
4. Nelle more dell'implementazione del "Fascicolo elettronico del lavoratore", la registrazione viene effettuata in un documento che deve avere i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 ottobre 2005 recante "Approvazione di libretto formativo del cittadino". Detto documento deve prevedere le informazioni personali dell'apprendista (cognome, nome, codice fiscale etc.) e la descrizione dei contenuti e delle attività formative svolte in apprendistato. Resta salva la possibilità di utilizzare la modulistica eventualmente adottata dal Contratto Collettivo di Lavoro applicato.

17. FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO

1. Il datore di lavoro, anche in presenza di un'offerta formativa pubblica finanziata, può erogare direttamente, **sotto la propria responsabilità e a proprio carico**, la formazione di base e trasversale, anche avvalendosi di soggetti terzi, nel rispetto di quanto previsto ai §§ 8-12 e previa dichiarazione di capacità formativa.
2. La formazione di base e trasversale **erogata direttamente dal datore di lavoro non è oggetto di finanziamento pubblico**.
3. I datori di lavoro che intendono erogare autonomamente la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali devono dichiarare¹⁶ di essere in possesso degli standard

¹⁵ La registrazione nel "Fascicolo elettronico del lavoratore" è effettuata in sostituzione della registrazione nel libretto formativo del cittadino, come indicato nell'art. 15 comma 4, del D.Lgs. 150/2015.

¹⁶ La dichiarazione di capacità formativa deve essere fatta una sola volta ed è valida anche per successive assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante ex art.44 D.Lgs. n.81/2015 e s.m.i.



minimi necessari per esercitare la funzione di soggetto formativo (capacità formativa) di seguito indicati:

3.1 risorse umane¹⁷ in possesso di:

3.1.1 almeno due anni di esperienza in docenza di carattere non occasionale (svolta in percorsi scolastici, accademici, del sistema della formazione professionale o in percorsi formativi realizzati all'interno dell'impresa) coerente con le competenze di base e trasversali di cui al §9;

oppure

3.1.2 titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o idonea posizione aziendale e almeno due anni di documentata esperienza professionale coerente con le competenze di base e trasversali di cui al §9;

3.2 luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi, e conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza.

4. La dichiarazione della capacità formativa deve essere effettuata mediante la compilazione di apposito modello, disponibile presso il sito istituzionale della Regione Umbria, e conservata presso il datore di lavoro ai fini della dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti in caso di controllo da parte degli organi competenti.

18. DOCUMENTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE

1. La Regione Umbria mette a disposizione dei datori di lavoro modelli di documenti e/o di registri al fine di tracciare e dimostrare la realizzazione della formazione di base e trasversale.
2. L'utilizzo di tali modelli è facoltativo.

19. FINANZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA

1. Le azioni oggetto del presente documento sono finanziate, limitatamente alle risorse disponibili, prioritariamente con le risorse finanziarie assegnate annualmente alla Regione Umbria dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato.
2. La Regione Umbria si riserva la facoltà di integrare le risorse di cui al punto 1. nel caso si rendano disponibili risorse derivanti da risparmi su altre azioni ovvero quote aggiuntive di provenienza nazionale e/o regionale e/o provenienti dal Programma Operativo FSE, mediante specifici atti e nel rispetto dei limiti previsti dai documenti di programmazione comunitari.
3. Alla luce dei principi di semplificazione alla base dell'azione regionale in materia di formazione professionale, gli interventi di cui al presente atto sono gestiti mediante l'utilizzo di Unità di Costo

¹⁷ Anche avvalendosi di privati, enti o professionisti.



Standard (UCS) ai sensi della D.G.R. n. 1326 del 07 novembre 2011 “Approvazione della metodologia di applicazione dei costi unitari standard alle azioni formative corsuali per la semplificazione della spesa del POR FSE Umbria 2007-2013” con riferimento alla tipologia formativa “Formazione per occupati” (o formazione continua).

20. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Il presente atto è emanato nell’ambito del quadro legislativo e normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Decreto Legislativo n. 81 del 15 settembre 2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 " Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1615 del 29/12/2015 “Offerta formativa regionale in apprendistato professionalizzante ex art. 44 Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81- Adeguaamento della disciplina regionale”;
- Legge 16 maggio 2014 n. 78 di conversione del decreto legge 20 marzo 2014 n. 34 (Jobs Act, art. 2 e 2 bis: modifica del testo unico dell'apprendistato);
- Delibera della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20/02/2014 n. 32/ - Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (Articolo 4 D. Lgs. n. 167 del 2011);
- Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;
- Legge 28 giugno 2012 , n. 92 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
- Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 Testo unico dell'apprendistato;
- Deliberazione della Giunta Regionale n.441 del 24 aprile 2012 “Disposizioni in materia di offerta formativa regionale nell’ambito dei contratti di apprendistato di cui al D.lgs.167/2011 – Testo unico dell’apprendistato”;
- “Accordo fra Regione Umbria e parti sociali relativamente alla formazione degli apprendisti” del 12 aprile 2013;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 294 del 17/03/2014 “Apprendistato professionalizzante ex art. 4 D.Lgs. n. 167/2011 – Testo Unico dell'apprendistato - Recepimento normativa nazionale e disposizioni attuative”;



- Determinazione Dirigenziale n. 4694 del 11/06/2014 “Avviso pubblico per la costituzione dell’“Elenco Regionale aperto per l’erogazione di offerta formativa nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante ex art. 4 D. Lgs. n.167/2011e s.m.i.”;
- Determinazione Dirigenziale n.198 del 23/01/2015 “Elenco Regionale aperto per l’erogazione di offerta formativa nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante ex art. 4 D. Lgs. n.167/2011e s.m.i.” - Approvazione elenco dei soggetti erogatori” e successive integrazioni e modificazioni;
- Legge Regionale 30 maggio 2007, n.18 “Disciplina dell’apprendistato”;
- Regolamento Regionale 18 settembre 2008, n.5 “Regolamento di attuazione della Legge regionale 30 maggio 2007, n.18 (Disciplina dell’apprendistato);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1874 del 22 dicembre 2008, “Approvazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante”, per le sole sezioni «Unità formative di base» ed «Unità formative trasversali»”;
- Determinazione Dirigenziale n.400 del 26 gennaio 2009 “Approvazione del “Bando aperto per l’iscrizione nel Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l’apprendistato”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n.300 del 9 marzo 2009 “Regolamento di attuazione della Legge regionale 30 maggio 2007, n.18 (Disciplina dell’apprendistato) – Istituzione del Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l’apprendistato - Iscrizioni”;
- Determinazione Dirigenziale n. 5303 del 05/06/2009 “Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l’apprendistato: iscrizioni, integrazioni, soggetti non ammessi” e successive modificazioni e integrazioni;
- Determinazione Dirigenziale n. 1866 del 10/03/2016 “CURA – Catalogo unico regionale dell’offerta di apprendimento categoria “offerta formativa ad accesso individualizzato” – integrazione ed adeguamento a seguito dell’evoluzione del quadro di programmazione ed attuazione delle politiche attive del lavoro”;
- Determinazione Dirigenziale n. 8046 del 31/08/2016 “CURA – Catalogo unico regionale dell’offerta di apprendimento categoria “offerta formativa ad accesso individualizzato” – sospensione ed adeguamento a seguito dell’evoluzione del quadro normativo nazionale”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1241 del 24 ottobre 2011 che approva l’avviso pubblico “Catalogo Unico Regionale dell’offerta formativa individuale: integrazione ed adeguamento”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1326 del 7 novembre 2011, “Approvazione della metodologia di applicazione dei costi unitari standard alle azioni formative corsuali per la semplificazione della spesa del POR FSE Umbria 2007-2013” e s.m.i.;
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 30 dicembre 2006/L 394.



- Deliberazione della Giunta Regionale n.397 del 2 marzo 2005 “Avviso pubblico per l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di accreditamento per la gestione di attività formazione finanziate risorse pubbliche”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n.1948 del 09 aprile 2004 “Accreditamento sedi formative. approvazione regolamento e dispositivo del sistema regione”
- Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
- Legge Regionale n. 11 del 23.07.03 “Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25.11.98, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili”;
- Legge Regionale 15 aprile 2009 , n. 7 “Sistema Formativo Integrato Regionale”;
- La Determinazione Direttoriale n. 11343 del 18/11/2016 “PO Umbria FSE 2014-2020: approvazione Manuale Generale delle Operazioni (GE.O)”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 804 del 25 luglio 2016 “Quadro regolamentare unitario concernente il Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi in attuazione del D.M. 30 giugno 2015 - Adozione ”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 51 del 18 gennaio 2010 “Approvazione della “Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n° 181 del 25 febbraio 2008 “Prime misure di attuazione della Direttiva Regionale sul riconoscimento dei crediti formativi (DGR n. 1429 del3/9/2007)”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n° 1429 del 03 settembre 2007 “Approvazione della direttiva crediti”.

STEFANO STRONA - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2004 - Fotocomposizione Arti Grafiche Aquilane - 67100 L'Aquila
